

Considerazioni sulla dignità

Intervista a Giovanni Maria Flick*

Roma, 17 maggio 2017

Per introdurre la parte tematica di questo fascicolo dedicato alla dignità, e all'uso di questa nozione in bioetica, abbiamo pensato di sollecitare le riflessioni di Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, che ha recentemente scritto un volume dal titolo "Elogio della dignità" (Roma, 2015). La forma è quella dell'intervista, di cui si è cercato di mantenere, nella trascrizione, l'impostazione discorsiva e la struttura colloquiale. Il testo, dopo la trascrizione, è stato rivisto dal Presidente Flick, che ringraziamo per la disponibilità avuta nei nostri confronti.

D: Nel tuo libro intitolato "Elogio della dignità", utilizzi, proprio nel primo capitolo, un'espressione interrogativa che è molto efficace: "se non ora, quando?". Perché è particolarmente importante oggi parlare di dignità, in particolare sul terreno delle implicazioni etiche e giuridiche dello sviluppo scientifico e tecnologico?

R: Per due ragioni, anche contingenti se vuoi, che poi hanno trovato una conferma più generale. Abbiamo raggiunto un tale livello di sviluppo tecnologico e di apparente dominio sulla tecnica – mentre in realtà è la tecnica che rischia di dominare noi, in vista della logica del profitto – che ci sarebbe da aspettarsi un maggiore equilibrio nel rapporto tra noi e ciò che ci circonda. Invece, da un lato la logica del profitto, tipica di un certo sviluppo della globalizzazione, dall'altro lato la logica della violenza e del potere, con tutte le aberrazioni

a cui essa dà luogo nei conflitti che stiamo vivendo, fanno capire come la dignità è un bene che corre il rischio di essere perduto per strada. "Se non ora, quando", perciò – che è stato uno degli slogan chiave della battaglia per la condizione femminile – vuole sottolineare proprio la drammatica attualità del tema. Mi domando quando dobbiamo aspettare a elogiare la dignità: quando non avremo più una capacità di avere rispetto l'uno per l'altro?

L'idea della dignità è quella di un ponte tra passato, presente e futuro; questa è la lezione fondamentale dell'art. 1 della *Grundgesetz*, dove è scritto, in modo da sancire un nuovo inizio dopo la negazione assoluta di ogni umanità, che "La dignità della persona è intangibile. Al suo rispetto e alla sua protezione è vincolato l'esercizio di ogni potere statale. Il popolo tedesco riconosce pertanto i diritti umani inviolabili e inalienabili come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo". L'idea di fondo è sempre la stessa, ma si evolve nel tempo; le aggressioni alla dignità sono sempre le stesse, anche se qualitativamente e quantitativamente si potenziano con il dominio della tecnica e del profitto; questi ultimi, sommati fra di loro, corrono il rischio di farci perdere il senso del rispetto reciproco.

D: La dignità è un predicato dell'uomo. Eppure, soprattutto negli ultimi anni, una rinnovata attenzione per le cose della natura e per le altre specie viventi ha contribuito allo sviluppo di un dibattito che sembra condurre ad una estensione 'soggettiva' della nozione di dignità.

R: La mia sensazione è che, per come è costruibile il concetto di dignità (sia nella cultura cattolica, l'uomo ha dignità perché creato a immagine e somiglianza di Dio; sia nella concezione illuministica nella quale la persona umana è vista come fine e mai come mezzo) noi dobbiamo pensare a

* L'intervista è stata realizzata dal prof. Antonio D'Aloia, componente dell'editorial board di *Biolaw Journal*, e Professore di Diritto Costituzionale nell'Università di Parma.

un concetto di dignità ancora essenzialmente antropocentrica. In essa però può rientrare tutto il tema non solo del rapporto dell'uomo con le altre persone (che poi è il concetto, io credo, nel quale vive la dignità soprattutto nell'art. 3 della Costituzione, quando si parla di pari dignità sociale); ma anche la necessità del rispetto verso le altre componenti della realtà circostante che sono in contatto con l'uomo. La crudeltà nei confronti di un animale allora, non è tanto riconducibile ad un autonomo profilo di lesione della dignità dell'animale; quanto piuttosto ferisce la dignità dell'uomo, cioè di colui che commette quell'atto di crudeltà.

Il mancato rispetto della natura (io credo che il rispetto del prossimo è il rispetto dell'ambiente e in questa logica si allarga a tutta la tematica ecologica) è una componente negativa della dignità della persona. Nondimeno, a me sembra che sia già abbastanza difficile costruire un concetto non troppo evanescente di dignità collegando il tema di essa alla persona come tale, per doverla o poterla allargare ulteriormente ad altre realtà che integrano la sua posizione di dignità; ma che non rivestono una autonoma (a mio avviso, almeno) concezione di dignità tutelabile.

Sono convinto ad ogni modo che un comportamento aggressivo verso l'ambiente, verso la natura, verso il patrimonio culturale, sia un attentato verso la dignità mia e degli altri. Il rispetto dell'ambiente e della natura è sempre un predicato della condizione della persona: sia della dignità in astratto, dell'uomo in quanto tale; sia della dignità in concreto, dell'uomo persona nel suo misurarsi con gli altri.

Lo sfruttamento aggressivo delle risorse naturali e ambientali concorre ad inasprire le ingiustizie del mondo globale. Il tema della dignità è fortemente coinvolto nella crisi ecologica del mondo moderno. La figura dei c.d. migranti ecologici (diversi dai richiedenti asilo e dai c.d. immigrati eco-

nomici) potrebbe diventare una dei volti più drammatici della crisi della dignità umana.

Le grandi contraddizioni del mondo moderno si tengono insieme, la distruzione dell'ambiente con la povertà e l'esclusione sociale su vasta scala, e interrogano la nostra concezione di dignità, che secondo la Costituzione italiana è anche e soprattutto, vorrei dire, dignità sociale. Una dignità dell'uomo nella concretezza delle sue dimensioni esistenziali, dei suoi bisogni elementari, che il Papa ricorda con accenti molto forti nell'Enciclica *Laudato si'*: il diritto alla casa, il diritto al territorio, il diritto alla libertà di coscienza, il diritto al cibo.

Sono tutte realtà e valori che oggi sono negati in molte parti del mondo; alcuni di essi sono negati proprio perché i territori sono stati saccheggianti dalle nazioni ricche. Abbiamo cominciato a capire che la disegualianza nasce anche dalle differenze abissali tra le retribuzioni dei top manager e le retribuzioni dei lavoratori. È un po' la versione moderna della situazione nella quale ci stiamo trovando molto tempo: il 90% delle risorse del mondo è dedicato al 10% dei paesi ricchi. Agli altri non rimane che il dover fuggire dalla terra che non dà più loro da mangiare; che non dà più loro acqua per dissetarsi. Essi vanno ad accrescere le diverse categorie dei migranti: migranti economici, richiedenti asilo, migranti ecologici.

D: Molti hanno evidenziato che la dignità è un concetto troppo pieno di significati divergenti; alla fine rischia di essere una nozione inutile, che non ci aiuta a risolvere molti dei conflitti che caratterizzano soprattutto il campo della biomedicina e della bioetica.

R: Sì, in parte è così. Anche Gustavo Zagrebelsky – per richiamare una posizione emblematica – ritiene che la dignità sia un concetto in fondo troppo ambiguo per poter fondare un discorso preciso di diritti, doveri, valori.

Ma io non credo che la dignità debba aiutarci a risolvere dei conflitti; la dignità deve spingerci a cercare, che è una cosa diversa. Se posso, vorrei richiamare una bellissima immagine di Bobbio: “compito della scienza non è quello di disseminare verità, ma è quello di disseminare dubbi”. Può valere in un certo senso anche per la dignità.

D: La dignità può essere allora una traccia per cercare, poi, delle risposte.

R: Esatto. Compito della dignità è quello di continuare a spingere e a cercare. È un concetto in sé dinamico, che vive dentro i rapporti umani e la diversità delle persone, e si nutre delle prospettive della solidarietà e della sussidiarietà. Io credo che da questo punto di vista la dignità sia il famoso ponte che ci aiuta a tenere sveglia la tensione e l'attenzione morale su certi problemi.

D: Uno dei conflitti ‘classici’ e ‘irrisolti’ della bioetica (e del biodiritto) riguarda il modo di definire cosa è vita, quando comincia e in che modo il diritto può o deve tutelare la vita nei suoi momenti iniziali, e la dignità dell'uomo rispetto al progetto di vita, sia esso concepito, sia esso embrione.

R: Credo che sia giusto e apprezzabile il ragionamento di mediazione e di equilibrio che è stato svolto ad esempio dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza 27 del 1975, e che è stato poi ripreso dalla legge sull'interruzione della gravidanza, n. 194 del 1978. Mi sembra che questa impostazione sia rimasta anche nelle decisioni che hanno portato la Corte a dichiarare irragionevoli alcuni ‘blocchi’ o limiti alla possibilità di accedere alla fecondazione medicalmente assistita posti dalla versione originaria della legge n. 40 del 2004.

La Corte ha cercato un punto di mediazione tra due valori contrapposti, ciascuno dei quali tenderebbe ad essere tirannico: il valore della vita della

madre, il valore della vita in fieri del concepito (o dell'embrione). Non può essere compito del diritto definire quand'è che comincia la vita o quando finisce. È compito del diritto mediare e mettere in equilibrio, se ci riesce, nel caso concreto, i due interessi contrapposti sottostanti a quelle posizioni. Quindi, quello che nell'aborto si è arrivati a definire, cioè l'interesse alla salute della madre, dell'individuo che vive, non può non prevalere sull'interesse dell'individuo in formazione.

Qui diventa centrale il ruolo del giudice, proprio nella ricerca di questo equilibrio ragionevole tra i diritti e del temperamento delle contrapposte aspirazioni di ciascuno di questi ultimi ad una potenziale tirannia sugli altri diritti. Il passaggio dai valori alle regole, e dalle regole alla decisione del caso concreto, non può non essere scandito, al momento terminale, dalla valutazione del giudice. Non solo e non tanto per i contenuti di ciò che dice, ma perché il giudice deve essere l'arbitro imparziale che garantisce il dialogo, che garantisce il contraddittorio nel senso più vivo, l'ascolto e la valutazione delle ragioni di tutte le parti in causa. Cioè non illudiamoci che troveremo dei contenuti comuni. Probabilmente potremo arrivare a un dialogo che ci consenta di trovare degli spunti di condivisione parziale.

D: Molti hanno evidenziato che il protagonismo necessario del giudice sui temi biogiuridici è legato anche al fatto che il giudice, a differenza del legislatore, che osserva i problemi dall'alto, immagina fattispecie astratte e generali, guarda il caso nella sua drammaticità umana, nella sua carica emotiva.

R: Questo è vero, e questa diversa modalità di intervento crea a volte cortocircuiti, conflitti. Penso al caso Englaro, che ha visto la trasformazione di un dramma umano in un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, cioè tra la Cassazione e il Parlamento.

La decisione del giudice, anche quando non ci convince, contiene almeno tre garanzie fondamentali: la catena delle impugnazioni per rimettere in discussione il problema; l'obbligo di motivazione; la riferibilità della decisione al caso singolo.

D: Rimanendo su questi temi e conflitti della biomedicina di inizio vita, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contiene un titolo dedicato alla dignità (i primi articoli), e tra i due corollari della dignità rispetto alla medicina troviamo il divieto di clonazione riproduttiva, il divieto di pratiche eugenetiche, e il divieto di fare del corpo una fonte di lucro. Come si pone, secondo te, il tema della maternità surrogata rispetto a questi principi.

R: Nella maternità surrogata hai anche altre complicazioni. La mia tesi in materia di maternità surrogata la riconduco a un discorso di metodo più ampio. Il tema del diritto alla genitorialità viene trattato, pressoché esclusivamente, come tema di eguaglianza o di diseguaglianza tra adulti, tra i potenziali genitori. “Io ho diritto ad avere figli anche se sono parte di una coppia omosessuale, altrimenti vengo discriminato nella mia omosessualità”. O, al contrario, “io sono diverso dall'altro, perché la diversità tra uomo e donna è innegabile, e quindi è giusto che io non possa...”. Allora, il problema viene visto tutto sotto l'angolazione dell'uguaglianza, in quest'ottica, ma soprattutto del diritto ad avere un figlio. Non viene visto invece, come ti dice la Carta di Nizza, nell'ottica del diritto del figlio ad avere un genitore, che deve essere un genitore adatto a lui.

Vi sono molti casi, in concreto, nei quali il diritto ad avere un genitore giustifica la supplenza parziale alla maternità reale con una maternità surrogata; o giustifica la sostituzione della genitorialità biologica con una genitorialità legale, rimuovendo tutti gli ostacoli che ci sono (età, diversità

di sesso ecc.). Ma non puoi generalizzare una regola di questo genere. Ancora una volta emerge l'importanza – in materia di bioetica o di biodiritto – della valutazione del caso concreto, e non semplicemente dell'affermazione del principio astratto. Quindi in tema della maternità surrogata a me non sembra che sia possibile il divieto per il divieto, come abbiamo noi in Italia. Come non mi sembra che sia possibile, al contrario, quella speculazione commerciale che ogni tanto vediamo fare pubblicitariamente.

Anche perché tutte le volte che tu affermi un diritto, riconosci immediatamente la possibilità del suo sviluppo abnorme e patologico attraverso la sua deformazione e l'abuso. Se solo affermi il diritto alla maternità surrogata, avremo un domani un numero spropositato di “cliniche” per la maternità surrogata. Il riconoscimento di un diritto quando ci si trovi in una condizione di emergenza rischia di agevolare la creazione ad hoc dei presupposti di quella emergenza nel caso singolo.

D: Dignità e memoria: ricorre spesso questa connessione. Ne hai parlato anche tu nel libro a cui prima abbiamo fatto riferimento.

R: Il dibattito sul diritto alla memoria è dal mio punto di vista fondamentale. Continuo a ripetere che, in tempi di globalizzazione, di logica del profitto, di abolizione del tempo e dello spazio, attraverso la rete e attraverso la dimensione virtuale, sono essenziali la difesa e la rivendicazione del diritto alla memoria come quella del diritto al territorio. Sono due dimensioni strettamente collegate: pensiamo al caso dei nativi americani che hanno chiesto e ottenuto da varie Corti, arrivando fino alle massime istituzioni giudiziarie (come la Corte interamericana dei diritti umani o la Corte suprema USA), il risarcimento dei danni per la spoliazione dei terreni dei loro avi.

Cambiando ed ampliando la prospettiva, la condanna del negazionismo della Shoah è essenziale

oltre che pienamente giustificabile, perché non è possibile – né culturalmente né giuridicamente – che nei confronti di un popolo che è stato prima censito, contato, poi chiuso nei ghetti, poi mandato nelle camere a gas e nei forni crematori, si pretenda adesso di distruggerne anche la memoria. Uno dei punti che mi colpisce di più del “Se questo è un uomo” di Levi è quella affermazione del militare SS che dice, “è inutile che cerchiate di ricordavi e di scrivere qualcosa su ciò che state passando, perché tanto nessuno vi crederà; crederanno tutti a noi”.

Il diritto alla memoria perciò è e deve essere inviolabile; l'offesa alla memoria va considerata alla stregua di un'offesa alla dignità di un uomo e (nel caso della Shoah) di un popolo, come sintesi della dignità e della identità di coloro che in passato appartennero e di coloro che oggi appartengono a quel popolo.

In generale, sono convinto che la dignità protegge non solo l'essere che vive, ma anche quello che non è più. Il diritto alla memoria diventa così un elemento di dignità di colui che sopravvive e di dignità di coloro che a lui sono legati. Altro problema è quello dell'alternativa fra il giudice e lo storico, per difendere la dignità di chi non c'è più; o quello della necessità di reprimere forme di negazionismo che si risolvono in realtà in forme di istigazione all'odio, al razzismo, alla discriminazione.

D: *Hai spesso sottolineato che la dignità è soprattutto dignità sociale, anzi “pari dignità sociale”, secondo la formula costituzionale del primo comma dell’art. 3. In questo senso possiamo dire che questa formula è molto lungimirante e ricca di implicazioni.*

R: Anche se la nostra Costituzione non parla espressamente di dignità umana, non contiene una formula come l'art. 1 della Costituzione tedesca, essa è impregnata di dignità. Nella sintesi che

ha cercato di trovare tra la dimensione del personalismo e la dimensione sociale (un personalismo sociale o, se vuoi, l'umanesimo integrale di Maritain, perché poi è quello il concetto di fondo a cui mi sembra che la Costituzione si ispiri), è una Costituzione in cui la dignità è un connotato di rispetto verso l'altro ed è reciproco; è un connotato connaturato alla identità, alla realtà umana che esprime il rapporto con gli altri.

La mia dignità si manifesta, si concreta nel mio rapporto con gli altri, nel rispetto che io ho per gli altri e che gli altri hanno per me. La pari dignità sociale può essere intesa come un percorso per arrivare a quella pienezza di partecipazione e di sviluppo della persona umana che l'art. 3 comma 2 fissa come obiettivo fondamentale del messaggio costituzionale. Possibilità di sviluppo e divieto di discriminazioni: queste sono le implicazioni principali della nozione di pari dignità sociale.

Questa formula è davvero una formula molto intelligente perché coglie l'essenza di una dignità che si realizza nella solidarietà e nella fraternità, che non sono mere espressioni di carità cristiana ma doveri costituzionali. A questa stregua, possiamo recuperare il pensiero di Gandhi sui doveri come vera fonte dei diritti. Lo riporto nel mio volume: “Se adempiamo i nostri doveri, non dovremo andare lontano a cercare i diritti. Se, lasciando i doveri inadempiti, rincorriamo i diritti, ci sfuggiranno come fuochi fatui. Quanto più li inseguiamo, tanto più fuggono lontano”.

Questo è ciò che la Costituzione italiana rende molto bene nel momento in cui mette insieme nella stessa norma (l'articolo 2) i diritti inviolabili e i doveri inderogabili; io non posso concepire diritti se non concepisco al tempo stesso doveri di attuazione, di osservanza di questi diritti. E si ha sempre un rapporto di reciprocità tra gli uni e gli altri. A volte però c'è un'enfasi di diritti cui non corrisponde un'enfasi di doveri, come rileva Haberle con una domanda ben nota: «perché par-

liamo sempre di diritti e non parliamo quasi mai di doveri?».

D: Prima hai fatto un riferimento al caso Englaro, dunque al tema del fine vita. In quel contesto (oggi soprattutto con riferimento al tema del suicidio assistito) c'è stato e continua ad esserci un uso ambivalente del concetto di dignità: la dignità della vita in sé, indisponibile e inviolabile, e la dignità nella valutazione che ciascuno ha della sua vita, della qualità della sua esistenza sofferente e malata.

R: Per restare all'esempio del suicidio assistito, credo che il legislatore non potrebbe mai prevedere una forma lecita di assistenza, di assistenza vera, di contributo causale, al suicidio, come so che c'è in altri Paesi.

Altra cosa è invece il rifiuto di cure, che lascia la malattia fare il suo corso naturale in un modo che il soggetto ritiene più consono alla sua dignità e alla sua volontà.

Chi è giudice della violazione della dignità? La società o l'uomo stesso? Dovrei pensare, ragionando proprio nella logica della Costituzione, che se la mia dignità esiste anche come relazione con gli altri e come rispetto verso gli (e da parte degli) altri, non credo che io possa ergermi a giudice esclusivo della mia dignità pretendendo che gli altri accettino e basta.

Credo che sia inevitabile riconoscere alla società, attraverso i suoi organi, il diritto a giudicare della dignità o meno del mio comportamento nella misura in cui l'attentato alla dignità possa ledere diritti e interessi fondamentali della società e degli altri. Altrimenti, il costituente non avrebbe parlato di pari dignità sociale o forse non si sarebbe nemmeno occupato del concetto di dignità. Se la dignità è un concetto di relazione con gli altri, bisogna che il giudice non sia né io né l'altro, ma sia un terzo in grado di valutare con equilibrio le due soluzioni. Ovviamente, questo deve avvenire ri-

spettando il più possibile la mia posizione, la mia visione di dignità. I limiti devono essere proprio i limiti vitali, il riconoscimento della vita altrui, il riconoscimento dell'eguaglianza, il rispetto dell'altro.

Nondimeno, per rimanere sul profilo generale, io credo che non possa esserci solo una visione oggettiva del valore della vita, perché il valore della vita lo misuri in base a ciò che è la persona, a ciò che pensa la persona. Ogni vita ha indubbiamente un valore in sé; per questo nemmeno lo Stato può privarti della vita per punirti, quale che sia il crimine che tu abbia commesso. La pena di morte è comunque, al di là delle motivazioni 'legali', una strumentalizzazione inaccettabile del valore della vita. Anche sull'ergastolo ho cambiato idea, dopo l'esperienza che ho maturato in questi anni. E adesso sono decisamente contrario, perché anche l'ergastolo è una forma di strumentalizzazione dell'altro e della sua vita.

D: Non è facile trovare e mantenere questo equilibrio tra valore oggettivo e contenuti 'soggettivi' della dignità.

R: Non è per nulla facile, ecco perché va valutato caso per caso. Apprezzo quello che ho letto della requisitoria milanese di archiviazione del procedimento penale contro Marco Cappato accusato di assistenza e aiuto al suicidio nella drammatica vicenda di Fabiano Antoniani.

In quel caso si è cercato di salvare il principio e nello stesso tempo di rispettare la situazione concreta. Anch'io penso come il Pubblico Ministero (stando alle notizie riportate dai media) che non vi sia stata assistenza o agevolazione al suicidio, ma una testimonianza di umana solidarietà nella altrui realizzazione di una volontà più volte convintamente manifestata. Secondo me, colui che accompagna una persona a morire non aiuta al suicidio; aiuta la dignità di colui che ha deciso di uccidersi, che è una cosa ben diversa.

Capisco che queste sottilizzazioni siano molto di etica, o di discussioni di dottrina, ma è quello che penso. Una cosa è somministrare il medicinale, la sostanza che uccide; una cosa è astenersi da far funzionare la macchina che tiene in vita (nella sostanza possono sembrare uguali, ma sono invece profonde le differenze); una terza cosa, ancora diversa, è accompagnare la persona, la quale va a decidere di por fine alla sua vita. Anche se è inevitabile che in questa casistica vengano a crearsi delle situazioni di disegualianza derivanti dalla diversità di condizioni fisiche in cui può venire a trovarsi chi decide di porre termine alla propria vita.

D: Questa cosa che hai detto tu, cioè il tentativo di tenere insieme principio e realtà gli inglesi la traducono con il concetto di bioequity.

R: Esatto. Naturalmente può creare dei problemi notevolmente complessi, in concreto. Però, tornando al caso di Dj Fabo, se si lavora interpretativamente sull'art. 580 c.p. (istigazione e aiuto al suicidio), si può forse concludere nel senso che Cappato non ha aiutato Dj Fabo ad uccidersi, ma a mantenere la dignità mentre quest'ultimo ha deciso di realizzare la sua scelta di suicidio.

Bisogna tener conto che nei casi di fine vita non ci sono interessi contrapposti, almeno non come abbiamo visto nell'aborto, nei casi di prima. C'è però l'esigenza di evitare che si pongano le premesse di una breccia che si sa quando si apre ma non si sa quando si chiude, tra il rispetto della decisione del singolo (sul quale io non posso farci niente, a meno che esso non sia in evidente stato confusionale e allora va salvato) e un aiuto dei terzi a quella decisione che può diventare in realtà suggestione, convincimento, sfruttamento. Posso solo rispondere concettualmente: a me sembra che quando sono in gioco interessi contrapposti il giudice non possa che essere fuori, non possa che rappresentare la società, pur con

tutti i limiti che può avere in un giudizio che riguarda una posizione personale.

Per concludere su questo punto, allora, posso dire che il concetto di dignità, pur vago, evanescente, ambiguo, sia tuttavia necessario. Nessuno di noi ha il diritto di dire che è più dignitosa la vita nella sofferenza della vita spenta per evitare la sofferenza. Non possiamo valutare situazioni che non abbiamo personalmente vissuto ed in cui siamo coinvolti solo fino ad un certo punto.

Sono convinto che la vita è un diritto personalissimo, inviolabile da parte di tutti i terzi (compreso lo Stato); ma non può considerarsi indisponibile per il suo titolare. Non esiste un obbligo di vivere coercibile come preclusione e limite al 'diritto di morire' esercitato attraverso il rifiuto a tutto campo del trattamento sanitario, e non solo attraverso il rifiuto, già oggi previsto, dell'accanimento terapeutico. Intendo cioè riferirmi alla possibilità di rifiutare – anche attraverso il c.d. testamento biologico, se pure con le cautele necessarie in un caso di anticipazione come questo – i c.d. trattamenti di sostegno vitale.

D: Vorrei rimanere su questo accenno che hai fatto al tema del dolore, della sofferenza, che sta diventando sempre più centrale nel discorso bioetico; penso alla legge 38 del 2010, o al recente documento del CNB sulla sedazione permanente continua.

R: Ritengo che questa nuova concezione del dolore, anche giuridico-normativa, rappresenti un grande traguardo, un importante passo in avanti anche a proposito della dignità, in particolare se tu pensi che il dolore un tempo era considerato strumento di pentimento o di espiatione dei peccati o strumento investigativo come la tortura. E questo passo in avanti lo ha fatto anche la Chiesa nel momento in cui ha accettato l'idea che il fine di alleviare il dolore fa dimenticare le conseguenze di questo percorso che può portare alla morte

Interview

la persona. Io non voglio la morte della persona, io voglio alleviare il dolore. Mi dirai che è ipocrita, ma l'uomo deve ragionare anche in base a questo tipo di possibilità, di vie di fuga laterali.

Come ho scritto nel mio libro, le terapie palliative sono fondamentali per accompagnare il decorso finale della malattia, e per assicurare condizioni di dignità nel morire. Sullo sfondo di questi conflitti tragici, che a volte (come nel caso Lambert o in quello di Terry Schiavo) attraversano le famiglie, deve essere mantenuto e rafforzato il dovere dello Stato, oltre che di chi è vicino al malato, di assicurare un percorso di assistenza, di superamento del dolore, di solidarietà, in una parola di dignità.

Ciascuno muore solo; ma non è questa una buona ragione perché gli altri aggravino o comunque non cerchino di rendere meno dolorosa questa solitudine.